

La CGUE si pronuncia per la prima volta sul principio di neutralità della rete

Il 16 settembre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è pronunciata in via pregiudiziale nelle cause riunite C-807/18 e C-39/19, **esprimendosi per la prima volta sul principio di neutralità della rete**, sancito dal Regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure relative all'accesso aperto a Internet e recante modifica della Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e del Regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

Il rinvio da cui sorgono le cause in questione è stato proposto dal Fővárosi Törvényszék (Alta Corte di Budapest, Ungheria), in merito ad un procedimento tra Telenor Magyarország Zrt. ("Telenor") e il Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (Presidente dell'Ufficio nazionale delle comunicazioni e dei media, Ungheria) ("il Presidente dell'Ufficio"), circa due decisioni con le quali quest'ultimo ha ordinato a Telenor di porre fine ad alcuni dei suoi servizi di accesso a Internet, tra cui due pacchetti denominati "MyChat" e "MyMusic", in quanto comprendevano misure di rallentamento del traffico dati, applicati ad alcune delle applicazioni e dei servizi inclusi nel pacchetto offerto da Telenor.

Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l'interpretazione dell'Art. 3 del Regolamento (UE) 2015/2120, che stabilisce il diritto degli utenti finali di accedere e distribuire informazioni e contenuti, di utilizzare e fornire applicazioni e servizi e di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dall'ubicazione dell'utente finale o del fornitore o dall'ubicazione, origine o destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi, attraverso il loro servizio di accesso a Internet. (Art. 3, § 1). L'art. 3 § 2 disciplina gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali, che non limitano l'esercizio dei diritti degli utenti finali ai sensi del § 1. Ai sensi dell'art. 3 § 3, i fornitori di servizi di accesso a Internet trattano tutto il traffico in modo uguale, quando forniscono servizi di accesso a Internet, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze e indipendentemente dal mittente e dal destinatario, dal contenuto accessibile o distribuito, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti o dall'apparecchiatura terminale utilizzata. Tuttavia, i fornitori possono attuare misure di gestione del traffico, purché siano trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non basate su considerazioni commerciali, ma su requisiti di qualità tecnica del servizio oggettivamente diversi per specifiche categorie di traffico.

In breve, il giudice del rinvio si è interrogato sulla compatibilità con l'Art. 3 del Reg. 2015/2120 dei pacchetti offerti da un fornitore di servizi di accesso a Internet attraverso accordi conclusi con gli utenti finali, e (i) in base ai quali gli utenti acconsentono ad una tariffa che li autorizza ad utilizzare uno specifico volume di dati senza restrizioni, senza alcuna deduzione da tale volume di dati per l'utilizzo di determinate applicazioni e servizi specifici e (ii) una volta che tale volume di dati è stato utilizzato, tali utenti possono continuare ad utilizzare tali applicazioni e servizi specifici senza restrizioni, mentre **misure di blocco o di rallentamento del traffico sono applicate** alle altre applicazioni e servizi disponibili.

La Corte ha sottolineato che le disposizioni del Reg. 2015/2120 mirano a garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e dei relativi diritti degli utenti finali.

La CGUE ha ritenuto che l'accordo analizzato in questo caso può comportare una limitazione dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo. 3, § 1 del Regolamento.

La Corte ha anche considerato il possibile **effetto cumulativo** a cui questo tipo di accordi può portare, ad esempio, un aumento dell'utilizzo di determinate applicazioni e servizi - quelli che possono essere utilizzati senza restrizioni - e, al contrario, una diminuzione dell'utilizzo di altre applicazioni e servizi. Tale effetto cumulativo può portare ad una **significativa limitazione dell'esercizio dei diritti degli utenti finali**. Pertanto, la conclusione di tali accordi su una parte significativa del mercato può limitare l'esercizio dei diritti degli utenti, ai sensi dell'Art. 3 § 2 del Regolamento.

La Corte pone inoltre l'accento sull'obbligo generale imposto ai fornitori di parità di trattamento, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze con il traffico, al quale non è possibile derogare. Infatti, l'art. 3 § 3 elenca tre eccezioni specifiche - ossia i casi in cui le misure di gestione del traffico possono essere attuate dai fornitori di servizi di accesso a Internet - ma nella fattispecie non vi sono prove che le misure attuate da Telenor rientrino in una di queste eccezioni.

Alla luce di quanto sopra, la CGUE ha concluso per l'incompatibilità con l'Art. 3 del Regolamento dei pacchetti messi a disposizione da un fornitore di servizi di accesso ad internet attraverso accordi conclusi con gli utenti finali, e in base ai quali (i) questi ultimi possono acquistare una tariffa che li autorizza ad utilizzare un determinato volume di dati senza restrizioni, senza alcuna deduzione da tale volume di dati per l'utilizzo di determinati servizi di accesso ad internet, senza alcuna deduzione da parte di Telenor.

Note: this briefing is only intended as a general statement and is not legal advice. Please feel free to contact your usual point of reference at Jacobacci or send an email to infotorino@jacobacci-law.com